

Il furto delle immagini online è sempre più frequente. Anche da parte di giornali e gruppi editoriali. Ecco come difendersi con i suggerimenti degli avvocati specializzati in diritto d'autore.


TERRA DI NESSUNO?

Premessa

- In questo webinar verranno affrontate anche alcune tematiche legislative necessarie per illustrare le opzioni possibili in caso riproduzione non autorizzata di una nostra fotografia.
- Le indicazioni contenute, pur essendo state elaborate con l'ausilio di legali specializzati, sono da ritenersi generiche e indicative, e non possono in alcun modo esaurire l'argomento né sostituirsi a una consulenza personalizzata da parte di un avvocato: ogni caso è storia a sé.
- Rivolgendoci a un pubblico di non addetti ai lavori, cercheremo di semplificare e sintetizzare il più possibile, estrapolando i concetti indispensabili per aiutare a scegliere come è opportuno agire.

Perché “Terra di nessuno”?

- *“Tutte le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e l’espressione, formano oggetto del diritto d’autore” (Art. 2575 Codice Civile).*
- **Le fotografie sono tutelate dalla Legge sul Diritto d’Autore (n° 633, artt. 87 e seguenti).** Ma la L.d.A. risale al 1941 ed è nata per tutelare le opere su carta.
- Anche se nel tempo ha subito modifiche e integrazioni necessarie per rimanere al passo con le nuove tecnologie, sono in molti a lamentare **una mancanza di regole specifiche** atte a tutelare l’utilizzo delle fotografie in Internet.


- 
- Il problema non è la mancanza di regole, semmai l'eccesso, aggravato dall'introduzione della legge sulla Privacy e, soprattutto, dalla complessità di adeguare la L.d.A. alle specificità del web e della tecnologia fotografica digitale.
 - Se dici web, dici guaio: esempi recenti hanno dimostrato come il Legislatore, quando si tratta di Internet, sembra conoscere solo superficialmente e in via teorica la materia su cui sta legiferando.
 - Rubare una foto online è facile, basta un copia e incolla. C'è poi la diffusa convinzione che i contenuti su Internet siano gratuiti. In aggiunta, esiste una sostanziale certezza di impunità, soprattutto da parte di soggetti forti, quali giornali e gruppi editoriali, che di fronte a legittime rivendicazioni, spesso le ignorano od offrono, come compensazione, la semplice citazione del nome dell'autore.

Fotografie e diritto d'autore

- La L.d.A. riconosce tre tipologie di immagini aventi differente protezione giuridica, in relazione all'apporto creativo del fotografo: le mere riproduzioni fotografiche, le fotografie, le opere fotografiche.
- Stabilire nei fatti le differenze tra le tre tipologie è spesso arduo.
- Un esempio su tutti: per poter considerare una fotografia come "opera fotografica" (la cosiddetta "foto artistica") bisogna che sia originale e creativa nella forma, tale da rendere riconoscibile l'apporto di un fotografo professionista. Vista l'impossibilità di predeterminare criteri oggettivi che attestino l'originalità o meno dell'opera, sarà l'organo giudicante a dirimere l'eventuale controversia.



Focus

- Visto che ci interessa capire come tutelarci in caso di riproduzione non autorizzata, in questa sede diamo per scontato che **parliamo di fotografie in senso ampio**, senza addentrarci nelle distinzioni tra le tre categorie, rimandando chi è interessato a specifici approfondimenti.
 - Riferimenti legislativi per approfondimenti: artt. 2, 87 L.d.A.
- 

Prima di pubblicare

- In molti pubblicano fotografie online con la semplice dicitura **“Tutti i diritti riservati”**, convinti che sia sufficiente a rivendicare la paternità di una fotografia. Molto spesso così non è .
- Tecnicismi, cavilli, omissioni, approccio non adeguato alla controparte, materiale probatorio non riconosciuto come valido in sede legale, sono fattori discriminanti che possono ritorcersi contro. Ricordiamoci sempre che in un eventuale contenzioso **ciò che conta non è avere ragione, ma poter dimostrare di averla.**

Gli articoli cardine della L.d.A.

- **Articolo 90:** contiene le indicazioni che devono essere tassativamente presenti in una fotografia per poterne rivendicare la paternità.
- **Articolo 70:** sancisce i principi alla base della "corretta citazione"

Rivendicare la paternità di una fotografia

- Cosa significa? Vuol dire poter dimostrare di esserne stato in possesso in una specifica data.
- Gli accorgimenti più diffusi consistono nella dicitura “Tutti i diritti riservati” sulla fotografia, nell’apporre un watermark, più o meno invasivo, o nel pubblicarla a bassa risoluzione. Non sempre sono sufficienti:
 1. “Tutti i diritti riservati”: se manca il nome del fotografo o se non esiste un diretto collegamento all’autore nella pagina web, fa venir meno il diritto di rivendicazione.
 2. Il watermark, soprattutto se non invasivo, può essere eliminato con un colpo di clone. Se invasivo, deturpa la fotografia.
 3. La bassa risoluzione non garantisce da un illecito utilizzo online, vedasi per esempio le pubblicazioni non autorizzate nelle gallery dei quotidiani.

Requisiti articolo 90 L.d.A.

- La fotografia deve contenere uno dei seguenti elementi:
 - 1) Il nome del fotografo, o dei datori di lavoro, o del committente (colui che detiene i diritti di utilizzazione economica)
 - 2) La data dell'anno di produzione
 - 3) Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata

In caso di assenza di queste informazioni, **la riproduzione della fotografia potrebbe non considerarsi abusiva**, a meno di poter dimostrare il dolo del riproduttore.

I metadati

Predefinito:

Informazioni di base

Nome copia

Valutazione

Etichetta

Didascalia

Contenuto IPTC

Titolo

Codice oggetto IPTC

Autore descrizione

Categoria

Altre categorie

Copyright IPTC

Copyright

Stato Copyright

Condizioni e diritti d'uso

URL informazioni copyright

Creatore IPTC

Creatore

Indirizzo creatore

Città creatore

Stato/Provincia creatore

...Ma i metadati si possono manipolare!

- Vero. Ma non è una procedura così semplice, soprattutto non alla portata di chiunque. Per dirla con Chrome è "Roba da smanettoni".
- In un ipotetico contenzioso, se oltre al jpg possiamo produrre anche il raw, la posizione di chi ruba si aggrava, perché verrebbe dimostrato il dolo.
- Al di là degli infiniti esempi di possibile manipolazione, va considerata la cosiddetta "consuetudine dei comportamenti": chi si rende responsabile di un prelievo non autorizzato, in moltissimi casi lo fa nella convinzione o nell'ignoranza che tutto quello che c'è in Rete sia gratuito o "liberamente citabile". Oppure sa che sta commettendo un illecito, ma lo fa nella speranza di non essere colto con le mani nel sacco.

Altri strumenti

- **Servizi online di certificazione e marcatura temporale:** a ogni fotografia inviata viene assegnato un codice che identifica univocamente l'opera fotografica: certifica cioè che una data opera in un determinato momento è in possesso dell'utente che l'ha registrata.
- **Servizi a pagamento, gratuiti solo per un limitato numero di fotografie.** Si può inviarle online o scaricare un client apposito. Utili al professionista, meno al fotoamatore, tenuto conto che una casella di posta certificata offre le stesse garanzie.

La corretta citazione

- E' il principio secondo cui il diritto di paternità verrebbe rispettato principalmente con la citazione della fonte. L'art. 70 della L.d.A. prevede la possibilità di utilizzare "brani o parti di opera" e di comunicarli al pubblico "se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera".
- Una citazione è corretta se e solo se viene inserito un link testuale alla URL dell'immagine, con un riferimento ipertestuale, o la fotografia viene riprodotta in bassa risoluzione (inferiore ai 72 dpi) ed a piccole dimensioni.

L'incorretta citazione

“E' vero che è consentita la libera pubblicazione su Internet e a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro, ma è altrettanto vero che **la presenza di un qualsiasi riferimento pubblicitario**, (che sia un banner, un testo, un elemento grafico o altra soluzione di web advertising poco importa), nella pagina Internet che ospita fotografie altrui, fa venir meno la possibilità di appellarsi a questi argomenti. In questi casi si parla di **'lucro indiretto'**”.

Valentina Frediani, titolare Studio Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it

Esempio di riproduzione non autorizzata con citazione non corretta

GEA

GiocoEducazioneAmbiente

Attività febbraio 2011

Pubblicato il 28 gennaio 2011 da [giocoeducazioneambiente](#)



Nuovo mese nuovi appuntamenti al Parco Fluviale Padrongianus



Calendario Attività

05.02 Libera i libri
Febbraio
29.01 Giocartoli
29.01 Fiabe di pop corn
23.01 Giocartoli
21.01 Fiabe di pop corn
16.01 La storia scorre sul fiume
09.01 La storia scorre sul fiume
Gennaio

Newsletter

I comportamenti più diffusi di chi è vittima di un furto

- Viene fatta una schermata della pagina del sito che ospita la fotografia rubata (elemento ritenuto probatorio) e si ricorre alla cosiddetta “diffida informale”: si scrive ai titolari del sito responsabile del prelievo chiedendo la rimozione dell’immagine pubblicata.
- I professionisti procedono con l’invio della fattura o di un avviso di fattura.
- Azioni scarsamente efficaci e spesso senza seguito, potenzialmente dannose nel caso in cui si decida in seguito di ricorrere a un legale.

Perché sono azioni inefficaci?

- In molti casi la lettera o la fattura provocheranno una semplice rimozione della fotografia, per essere magari sostituita con un'altra di un altro malcapitato e gestita con le medesime modalità della vostra, senza alcun riscontro alle richieste.
- La semplice schermata potrebbe non essere sufficiente come elemento probatorio.
- L'assenza di scuse o di un qualsiasi riscontro è una forma di autotutela da parte di chi commette l'illecito: rispondere in forma scritta significherebbe ammettere più o meno formalmente di aver violato un vostro diritto.

Memo

- Anche se l'immagine viene rimossa, si ha diritto a un risarcimento per il tempo che è stata pubblicata.
- Il risarcimento aumenta se l'immagine viene pubblicata in una pagina che contiene un qualsiasi riferimento pubblicitario, in quanto si configura il cosiddetto "lucro indiretto".

Come agire?

- **Valutare se il gioco vale la candela.** Cominciamo con l'analizzare il sito incriminato. Se la foto è pubblicata su siti, blog, o forum amatoriali che non contengono riferimenti pubblicitari al di là di semplici adwords, potrebbe valer la pena chiedere la rimozione o considerare una semplice richiesta di citazione della fonte. Da episodi così, molte volte fatti in buona fede, per ignoranza, se gestiti con un minimo di diplomazia e senso pratico, possono **derivare interessanti collaborazioni.**
- **Se invece la nostra immagine è pubblicata su siti di altra natura e portata,** vedi per esempio siti di quotidiani o periodici a rilevanza nazionale e/o locale, vanno fatte anche altre considerazioni, a cominciare, se siamo professionisti, dal nostro **posizionamento sul mercato** per essere in grado di ipotizzare una giusta richiesta di compenso e/o risarcimento.

Il materiale probatorio

- Oltre alla schermata, salvare l'intera pagina, comprensiva di codici. Il materiale andrà copiato su un cd non riscrivibile.
- Meglio rivolgersi a un esperto informatico: la logica è rendere imm modificabile la pagina Internet incriminata e riprodurla in una copia conforme che fa fede ai fini probatori.

E se si finisce in Tribunale?

- **Avvocato Frediani:**

"In generale e fermo restando che si sia in grado di dimostrare la paternità dell'opera, è raro che si arrivi a un contenzioso in tribunale, solitamente ci si accorda per un equo compenso. Soprattutto i grandi gruppi editoriali, online e cartacei, proprio in virtù della loro caratura e notorietà, tendono ad allinearsi alle disposizioni delle normative nazionali. Senza contare che in un contenzioso verrebbe coinvolto anche il direttore della testata, per responsabilità oggettiva di omesso controllo. Per non parlare dell'impegno economico per l'editore, perché al risarcimento verrebbero aggiunti i costi legali".

Professionisti

- Per avere un'idea del valore del nostro lavoro, si rimanda alle tabelle pubblicate su **TAU VISUAL**. Viene sconsigliato di procedere con il fai da te e di inviare una diffida informale e/o una fattura: in molti casi si è dimostrata una perdita di tempo. E' molto più efficace rivolgersi a un avvocato che stilerà per conto nostro una lettera di richiesta di rimozione e risarcimento.
- In molti obiettano che l'avvocato costa. Una semplice lettera non ha costi che un professionista non sia in grado di sostenere (tanto quanto una scheda da 16 giga 4x). E in molti casi si rivela sufficiente.
- Anche noi, in quanto professionisti, abbiamo un costo. A ognuno il suo mestiere.

Fotoamatori

- A maggior ragione la diffida informale tenderà a essere totalmente ignorata o, nei migliori dei casi, viene proposta come compensazione l'adozione della corretta citazione: l'inserimento del vostro nome e cognome e del link al vostro sito/blog/album. Proposte che in molti accettano. Ma ciò non è giusto.
- Per due motivi:
 1. Si alimentano le polemiche dei fotografi professionisti verso i fotoamatori che cedono gratis le fotografie pur di vedere il proprio nome pubblicato.
 2. Implicitamente si perpetuano le cattive abitudini della riproduzione non autorizzata.

Considerazioni

- In generale, non condivido le accuse di chi sostiene che i fotoamatori, concedendo gratuitamente le proprie fotografie pur di vedere il proprio nome pubblicato, rovinino il mercato. Il professionista, prima di diventare tale, è stato fotoamatore e come tale qualche foto gratis l'avrà ceduta, con le stesse modalità.
- Ciò premesso, invito i fotoamatori a riflettere sui loro comportamenti: potrebbe capitare anche a voi di passare dall'altra parte della barricata, diventare professionisti e pensarla diversamente.
- Non ha senso alimentare guerre tra poveri, semmai potrebbe valer la pena unirsi e affrontare la questione come un principio. Quindi, ok alla compensazione proposta, ma in aggiunta chiedete anche un risarcimento, simbolico, di 10 euro e date notizia ovunque della vostra azione. Rendetela trasparente, diffondetela, teneteci aggiornati sui riscontri. Potrebbe essere un primo importante segnale.

Prossimo appuntamento, 13 dicembre, ore 20-21

Come collaborare con una rivista di fotografia

Cosa mandare in redazione, come e a chi, tenendo presente che a guidarci dovrà essere soprattutto un fattore:
facilitare l'analisi dei nostri lavori

Manfrotto

SCHOOL OF XCELLENCE

IO FOTOGRAFA

Collaborare con una rivista: indicazioni utili a un corretto approccio per non essere cestinati senza riscontro

di Claudia Rocchini

Qualche mese fa, a seguito dell'ennesima mail con richiesta di visione e analisi di un portfolio da fans "a tempo perso e in cinque minuti", sentii sul mio Neg un dialogo franco sull'approccio necessario da tenere con professionisti e le riviste per avere un minimo di speranza di essere presi in considerazione. Da allora, "Come collaborare con una rivista" è una delle diatribe di ricerca più gettonate del mese: non c'è da stupirsi perché proponi a un magazine o chiedi di essere l'autore di un fotogiornale sono le due principali porte d'accesso alla professione.

Esistono vari modi di presentarsi a un professionista o a una rivista, sia che ci si proponga come fotografi sia come fotogiornalisti: è lo chi sceglie di inviare materiale in redazione mentre posta online, e quindi



REGOLE D'INGAGGIO

Claudia Rocchini

- About

Claudia Rocchini è giornalista e fotografa. Per FOTOGRAFIA REFLEX, www.reflex.it, gestisce la rubrica mensile "Io fotografa". Si occupa inoltre di marketing e comunicazione integrati e di community management.

Dice di sé:

"Sono nata a Pavia nel 1967. Ci vivo ancora perché è la città ideale in cui ritornare. Ho tre passioni: la fotografia, la scrittura, i viaggi. Ho trovato il modo di farne un lavoro, tra alti e bassi e con brevi periodi di disaffezione in cui ho fatto altro. Ma sono sempre ritornata all'ovile. Ruggendo".

Filosofia di vita

Nella fotografia, così come nella vita, è necessario cambiare spesso visione: dal 50mm, alla visione grandangolo, a quella zoom. Con due raccomandazioni: la prima è ricordarsi, sempre, di togliere il tappo dall'obiettivo; la seconda è una massima di Talete: *"Gli dei hanno dato agli uomini due orecchie e una bocca, per poter ascoltare il doppio e parlare la metà".*

Grazie!


CLAUDIA ROCCHINI
photojournalist



www.claudiarocchini.it
www.reflex.it